

TRIBUNALE BIELLA

29 MARZO 2003

GIUDICE: CARLI

PARTI: SETTE

IST. EDITORIALE BIELLESE S.R.L.

**Dati personali • Immagine**

- Pubblicazione senza il consenso dell'interessato
- Responsabilità ex artt. 18 L. 675/96 e 2050 c.c.
- Mancata adozione di misure idonee a rendere non riconoscibile l'interessato • Sussiste

*La pubblicazione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato integra un illecito trattamento dei dati personali e obbliga il responsabile al risarcimento ove non dimostri, in base al combinato disposto degli artt. 18 L. 675/96 e 2050 c.c., di avere adottato tutte le*

*misure idonee ad evitare il danno che nel caso di specie consistono nel rendere, attraverso accorgimenti tecnici, non riconoscibile la persona.*

**Dati personali • Immagine**

- Pubblicazione senza il consenso dell'interessato
- Illecito trattamento
- Risarcimento del danno non patrimoniale • Spetta

*La pubblicazione senza il consenso dell'interessato dell'immagine altrui costituisce illecito trattamento di dati personali e obbliga il responsabile a risarcire il danno non patrimoniale ex art. 29, u.c., L. 675/96.*

**C**on atto di citazione, notificato il 18 giugno 1998 Sette Evis, premesso: che sul quotidiano « Eco di Biella » del 27 aprile 1998 pag. 5, sotto la scritta « Brilli al volante, strage dell'etilometro » è stata pubblicata la fotografia dello stesso Sette mentre si sottopone all'esame etilometrico sotto il controllo della polizia; che in tale fotografia la propria immagine risulta facilmente riconoscibile ed è stata infatti riconosciuta dai lettori del giornale; che tale diffusione dell'immagine della propria persona è illecita in quanto lede il relativo diritto all'onore, al decoro e alla riservatezza;

ha convenuto in giudizio avanti al Pretore (ora Tribunale) di Biella l'Istituto Editoriale Biellese S.r.l. (impresa editrice del quotidiano) richiedendone la condanna al pagamento dei conseguenziali danni subiti da liquidarsi nella misura di L. 10.000.000 o nella diversa somma da ritenersi equa.

Con comparsa ritualmente depositata si è costituita la convenuta eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., contestando quanto dedotto dall'attore e richiedendo il rigetto della relativa domanda in quanto infondata poiché nella fattispecie in questione sarebbero stati rispettati tutti i limiti del diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

Instauratosi così il giudizio, sono stati espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 e 184 c.p.c., al cui esito, una volta rigettate le istanze istruttorie di parte attrice, sono state precisate le conclusioni di cui in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — *Sulla eccezione di nullità della citazione.* Tale eccezione è infondata e non può, pertanto, essere accolta. Si rileva, infatti, che l'atto introduttivo in questione reca le allegazioni che individuano il *petitum* (consistente chiaramente nella pretesa risarcitoria oggetto delle conclusioni), la *causa petendi* (consistente nella lesione del

diritto all'onore, al decoro e alla riservatezza) e i relativi fatti posti a fondamento della domanda (la pubblicazione sul quotidiano di una fotografia che ritrae l'attore durante un controllo della Polizia Stradale).

A tal proposito è infondato il rilievo di parte convenuta secondo cui la citazione non contiene « le norme che si pretendono violate » e non fornisce la « giustificazione giuridica » dei fatti (così leggesi alla prima facciata della comparsa di risposta).

Come è noto, infatti, dal principio enunciato dall'art. 112 c.p.c. scaturisce la piena vincolatività per il giudice dei fatti allegati dalle parti (nel senso che spetta a ciascuna di esse determinare l'oggetto del processo relativamente ai fatti costitutivi o lesivi posti a fondamento delle proprie pretese) mentre è esclusa ogni vincolatività alle norme giuridiche (o alle mere argomentazioni) indicate da costoro, ben potendo il giudice applicare norme o ragionamenti logico-giuridici diversi da quelli indicati negli atti difensivi (cfr. *ex multis* Cass. 22 giugno 1994, n. 6006).

Si tratta, in altre parole, del notissimo principio *iura novit curia*, uno dei cui corollari consiste nel fatto che l'esplicita indicazione delle norme giuridiche rappresenta per le parti una mera facoltà difensiva.

Si può pertanto concludere che, sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. e non essendo prevista a pena di nullità l'indicazione delle norme (o delle mere argomentazioni) giuridiche, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è valido ed efficace sotto tali profili e la relativa eccezione di parte convenuta deve essere rigettata.

*Sulla pretesa attorea come risultante dalla precisazione delle conclusioni.* Ancorché nell'atto di citazione l'attore abbia dichiarato (e concluso) di richiedere i danni inerenti alla lesione del diritto all'onore, al decoro e alla riservatezza, in sede di precisazione delle conclusioni la stessa parte ha formulato la propria definitiva domanda con esclusivo riferimento al diritto alla riservatezza (cfr. verb. d'udienza del 10 dicembre 2002).

Stante l'esplicita limitazione della domanda, la pretesa risarcitoria sottoposta alla cognizione di questo giudice riguarda tale unica *causa petendi*; di conseguenza, in ossequio al dettato dell'art. 112 c.p.c., il presente giudizio non potrà che fare esclusivo riferimento ad essa. Sono parimenti prive di rilievo le considerazioni svolte dalle parti in ordine al diritto all'immagine e alla relativa disciplina normativa, trattandosi di una ulteriore situazione soggettiva non rientrante nell'oggetto processuale.

*Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sulle relative norme applicabili.* Da quanto sopra esposto e sulla base delle allegazioni attoree si evince che la relativa domanda riguarda il risarcimento dei danni consequenziali al fatto illecito posto in essere dalla convenuta e lesivo del diritto alla riservatezza dell'attore.

Quest'ultimo consiste in un diritto soggettivo della persona, concettualmente diverso dal diritto all'onore (in tal senso v. Cass. 9 giugno 1998, n. 5658), rientrante nell'ampia nozione della norma di cui all'art. 2 Cost. e preso specificamente in considerazione dalle previsioni di cui alla legge 675/1996 che ne disciplina espressamente le forme di tutela, comprese quelle risarcitorie.

Proprio in virtù di tale specifica disciplina normativa, è necessario in via preliminare verificare se essa sia applicabile anche al caso di specie.

Posto, cioè, che la legge n. 675 del 1996 si riferisce alla tutela della persona rispetto al trattamento dei dati personali, e che la domanda dell'attore si fonda su una pubblicazione di una fotografia che lo ritrae in un quotidiano edito dalla convenuta (circostanze non contestate da tale parte e, quindi, da considerarsi pacificamente sussistenti), è necessario innanzitutto stabilire se anche la pubblicazione di una fotografia integri gli estremi del trattamento di dati personali rilevante ai fini della normativa considerata.

A tal proposito l'art. 1, comma 2, lett. c) L. 675/1996 definisce dato personale « qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (...) ».

Si tratta di una nozione molto ampia, che non contiene alcun riferimento al tipo di « materiale » riportante i dati in questione e in base alla quale qualsiasi documento rechi un'informazione relativa a un soggetto identificato o identificabile (anche indirettamente) può definirsi « dato personale ». Ne consegue, pertanto, che anche la riproduzione fotografica pubblicata dal quotidiano « Eco di Biella » in data 27 aprile 1998, in quanto contenente informazioni relative ad un soggetto identificabile (ovvero la sottoposizione del Sette — il cui volto è stato riprodotto in modo facilmente riconoscibile — all'esame alcolimetrico), deve considerarsi « dato personale ». In merito a ciò è del tutto irrilevante che il quotidiano non abbia riportato altre informazioni relative all'attore (nome, indirizzo, etc.) in quanto la foto, in base alla definizione sopra riportata, rappresenta un « dato personale » a sé stante mentre le altre informazioni, se sussistenti, avrebbero semmai potuto integrare ulteriori « dati personali » rispetto alla fotografia.

Tale interpretazione, basata sui parametri di cui all'art. 12 disp. l. gen., trova una precisa conferma, tra l'altro, nelle decisioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2002 e del 19 febbraio 2002 con le quali tale organo ha espressamente ritenuto che le fotografie e, in generale, le riproduzioni di immagini, possano rientrare, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, nella nozione di « dato personale ».

Nessun dubbio, inoltre, circa la qualificazione come « trattamento » dell'attività posta in essere dalla convenuta, atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 675/1996 tale attività si identifica con « qualunque operazione (...) svolta con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti (...) l'utilizzo (...), la comunicazione, la diffusione (...) dei dati » e comprende chiaramente anche la pubblicazione a mezzo stampa di un dato personale.

Si può, quindi, concludere che l'attività posta in essere dalla convenuta costituisce « trattamento di dati personali » dell'attore e deve essere conseguentemente valutata alla stregua delle previsioni della L. n. 675 del 1996.

A tal fine è del tutto infondato quanto sostenuto dalla convenuta secondo la quale, essendosi l'attore riferito solo alla responsabilità *ex art.* 2043 c.c., deve essere esclusa ogni applicazione della legge n. 675/96 « che prevede una fonte specifica di responsabilità e i cui fatti comunque dovevano essere allegati in atto di citazione » (cfr. memoria di replica del 20 febbraio 2003, pag. 1).

Come già premesso, infatti, in primo luogo l'atto di citazione reca tutti gli elementi in base ai quali identificare l'attività della convenuta quale

« trattamento di dati personali »; in secondo luogo, quanto all'insussistenza di riflessi processuali derivanti dalle norme giuridiche indicate dalle parti, è qui sufficiente un mero richiamo al principio *iura novit curia* sopra già ricordato.

*Sulla sussistenza della responsabilità in capo alla convenuta.* È opportuno premettere che la legge n. 675 del 1996 ha positivizzato una serie di doveri (che prima dell'entrata in vigore della legge erano già stati individuati da una consolidata giurisprudenza in relazione ai limiti all'esercizio del diritto di cronaca) gravanti sui soggetti che utilizzano e diffondono dati personali (v. in particolare gli artt. 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24 e 25). Più in generale, si può affermare che tutti i limiti e gli obblighi imposti dalla legge sulla privacy a chi pone in essere il trattamento di dati, costituiscono la linea di confine che regola il conflitto tra il diritto alla riservatezza e i vari diritti fisiologicamente con esso contrastanti e riconducibili all'art. 21 Cost. ovvero, in linea generale, la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, il diritto di cronaca.

In base a ciò, ogni volta che taluno esercita il proprio diritto di manifestazione del pensiero utilizzando dati personali in violazione degli obblighi o dei limiti previsti dalla legge, pone in essere una compromissione del diritto antagonista (la riservatezza) che non è tollerata dall'ordinamento giuridico e che, se generatrice di danno al soggetto leso, obbliga l'autore della violazione al conseguente risarcimento, come espressamente previsto dall'art. 18 L. n. 675/96. Tale ultima norma, coerentemente con la suddetta impostazione, prevede infatti che « chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile ».

L'attività di chi effettua il trattamento di dati è quindi considerata direttamente dalla legge attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. Nella materia in oggetto non si pone, dunque, il problema relativo all'alterità di domande che normalmente (nei casi, cioè, di attività pericolose non tipizzate dal legislatore) caratterizza e distingue l'azione intentata ai sensi dell'art. 2043 c.c. da quella intentata ai sensi dell'art. 2050 c.c. poiché fondate su presupposti di fatto (quantomeno) parzialmente diversi. Ciò in quanto la parte interessata non ha l'onere di allegare (e provare) i fatti relativi alla sussistenza dell'attività pericolosa poiché tale qualificazione è già stata espressamente attribuita dal legislatore al trattamento di dati personali.

In virtù di tale tipizzazione, pertanto, ogni qual volta la parte interessata allega, a sostegno della propria domanda risarcitoria, gli elementi di fatto inerenti all'attività di trattamento di dati personali, la relativa responsabilità dell'utilizzatore dei dati deve essere valutata alla stregua del regime introdotto dalla legge n. 675 del 1996, compreso quindi il criterio previsto dall'art. 18. L'assunto trova una puntuale conferma nel tenore del summenzionato articolo, dalla cui lettura non trapela alcun margine di discrezionalità in ordine alle norme applicabili, considerata la perentoria previsione di applicazione del parametro di cui all'art. 2050 c.c. (chi cagiona un danno per effetto del trattamento di dati personali « è tenuto » al risarcimento *ex art. 2050 c.c.*).

In altre parole, l'applicazione diretta dell'art. 2050 c.c. alla responsabilità dell'utilizzatore di dati personali discende automaticamente dalla legge.

Ne discende che anche nel caso in esame — ancorché la parte attrice abbia fatto riferimento all'art. 2043 c.c. — atteso che la relativa pretesa

risarcitoria si fonda sul trattamento di dati personali, in base al già ricordato principio *iura novit curia* trova applicazione il criterio presuntivo di cui all'art. 2050 c.c.

Naturalmente, le « misure idonee » oggetto della prova liberatoria da parte della convenuta consistono essenzialmente nel rispetto degli obblighi e dei limiti espressamente previsti dalla stessa legge n. 675 del 1996.

Tanto premesso in linea di diritto, è ora necessario verificare se in concreto nella presente fattispecie la convenuta abbia raggiunto tale prova, ovvero se abbia rispettato i limiti e gli obblighi posti dalla legge sulla privacy al diritto di cronaca.

L'articolo 9, comma 1, della legge n. 675 del 1996 prescrive le modalità con cui devono essere trattati i dati personali.

In particolare essi devono essere, tra l'altro, « a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi (...) legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; (...) d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati ». Tali disposizioni prevedono, dunque, una serie di specifici obblighi sussistenti in capo ai soggetti che trattano (cioè utilizzano in qualsiasi modo) i dati personali altrui.

Gli obblighi in questione, inoltre, sono ulteriormente specificati dal successivo art. 25 in relazione al trattamento operato dai giornalisti. Tale norma (applicabile, in virtù di quanto disposto dal comma 4-bis, anche ai soggetti che, ancorché non esercenti la professione di giornalista, trattino dati personali finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero e, quindi, anche all'impresa editrice convenuta) precisa che « il giornalista (ovvero chi pubblica o diffonde i dati) rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico ».

Nel caso in questione l'impresa editrice, come già rilevato, ha pubblicato la fotografia che ritrae il Sette — facilmente riconoscibile — mentre costui si sottopone ad un esame alcolimetrico effettuato dagli agenti della Polstrada.

Orbene, la pubblicazione di tale dato, considerata la qualità dell'interessato e tutte le altre circostanze del caso, non può certamente essere considerata essenziale con riferimento all'interesse pubblico della relativa informazione. In corso di causa, cioè, non è emerso alcun elemento in base al quale il fatto diffuso dalla convenuta (ovvero la sottoposizione all'esame alcolimetrico da parte di un singolo soggetto) possa considerarsi di « interesse pubblico », ovvero l'informazione fotografica possa considerarsi « essenziale ».

Al contrario, mentre appare indubitabile la sussistenza di tali requisiti nell'articolo al quale la foto si riferisce (trattandosi di una cronaca avente ad oggetto i controlli effettuati dalle forze dell'ordine e le relative statistiche), l'informazione fotografica a margine ha rilevato ingiustificatamente l'identità dell'attore, atteso che non sussiste alcun valido motivo « giornalistico » (in ragione di essenzialità della notizia rispetto al pubblico interesse) per portare a conoscenza della collettività il ritratto di un qualunque cittadino che effettua un test relativo al suo possibile stato di eb-

brezza. In merito a ciò lo stesso attore ha, peraltro, indicato che un semplice accorgimento, adottato da altre testate giornalistiche (l'offuscamento dei connotati del volto del soggetto interessato; cfr. doc. 3 fasc. att.) avrebbe senz'altro contemperato in modo proporzionato le esigenze sottese dagli interessi in gioco, consentendo la legittima diffusione della notizia senza ledere illecitamente il diritto alla riservatezza protetto dall'ordinamento.

La convenuta, pertanto, ha posto in essere un fatto illecito in quanto ha trattato dati personali violando la prescrizione di cui all'art. 25 L. n. 675/96, espressione dei più generali obblighi di cui all'art. 9 della stessa legge, ovvero il divieto di utilizzare i dati in termini non incompatibili e in modo non eccedente rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti.

A tal proposito si sottolinea che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, non può avere alcun rilievo la circostanza che i fatti riportati sul quotidiano tramite l'informazione fotografica siano avvenuti in pubblico. L'ultima parte del comma 1 dell'art. 25 L. 675/96, infatti, fa salva la possibilità per il giornalista di « trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico » attribuendo, come si evince facilmente, rilevanza non al luogo in cui i fatti si sono verificati, ma alla volontà esplicita o implicita (per fatti concludenti) dell'interessato di renderli noti, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Del resto, l'eventuale diversa interpretazione — secondo cui potrebbe essere diffuso sempre e comunque ogni fatto purché avvenuto in pubblico — sarebbe non solo contrastante con il tenore letterale della disposizione citata, ma anche priva di senso logico poiché avrebbe l'effetto di « cancellare », per la quasi totalità dei fatti oggetto di cronaca, l'efficacia di tutti i limiti e i divieti previsti specificamente dalla stessa legge, ponendosi quindi in modo del tutto contraddittorio rispetto ad essi.

Deve altresì sottolinearsi che sono del tutto irrilevanti le considerazioni delle parti circa la possibile applicazione del codice deontologico richiamato dall'art. 25 L. 675/96 in quanto all'epoca del fatto in oggetto (27 aprile 1998) esso non era ancora stato emanato.

Del pari irrilevanti sono le considerazioni svolte da parte attrice (per la prima volta) in comparsa conclusionale in ordine all'eventuale insussistenza dell'informativa al Garante e del consenso dell'attore relativamente ai dati trattati (adempimenti previsti dagli artt. 10 e 22 L. n. 675/96): gli elementi di fatto oggetto di tali asserite violazioni, infatti, non sono stati allegati dalle parti entro i termini preclusivi di cui all'art. 183 c.p.c. e non possono, di conseguenza, rientrare nell'oggetto del presente giudizio.

Si può pertanto concludere sul punto nel senso che il trattamento dei dati personali posto in essere dalla convenuta, stante la violazione dei sopra citati limiti normativi all'esercizio del diritto di cronaca (ovvero, il che è un concetto equivalente, stante la corrispondente mancata attuazione delle misure idonee a evitare il danno) costituisce fonte di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2050 c.c. e obbliga la stessa parte al risarcimento dei danni consequenziali riportati dall'attore.

*Sul danno oggetto della domanda.* Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni cagionati dal comportamento della convenuta senza alcuna limitazione. Tale domanda, stante la struttura unitaria del danno, deve quindi intendersi comprensiva di tutto il credito risarcibile e,

quindi, di tutte le voci di danno, compreso sia quello patrimoniale che quello non patrimoniale (cfr. *ex multis* Cass., 2 giugno 2000, n. 7358).

Quanto al primo, si rileva che lo stesso attore non ha dedotto alcun elemento inerente a qualsivoglia danno di natura patrimoniale; la relativa domanda, pertanto, non può essere accolta in quanto carente di allegazione nei suoi presupposti di fatto.

Quanto al danno non patrimoniale, gli elementi di fatto relativi al pregiudizio subito non sono stati dedotti dall'attore in ordine alla circostanza che la « fotografia è riconoscibile ed è stata riconosciuta da parecchi conoscenti dell'esponente ed anche da persone incontrate casualmente » (cfr. citaz., pag. 1), evento che non rappresenta altro se non il più naturale e immediato disagio connesso alla violazione della privacy (diritto la cui funzione primaria è proprio quella di non rendere pubblici fatti che possono e devono rimanere confinati nella sfera privata).

Tale situazione (non contestata dalla convenuta e quindi da intendersi pacificamente sussistente), pertanto, si riferisce chiaramente al danno morale, inteso quale turbamento o sofferenza di carattere non patologico nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.) fra i quali deve collocarsi anche la condotta posta in essere dalla convenuta (ovvero il trattamento di dati personali in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9 L. n. 675/96), come previsto dall'art. 29, comma 9, della stessa legge.

Ne deriva che tale parte deve essere condannata al risarcimento del danno non patrimoniale provocato all'attore conseguentemente alla illecita diffusione ai terzi di notizie attinenti alla sfera privata di costui.

Quanto alla liquidazione del danno, deve ritenersi infondata sia in fatto che in diritto l'argomentazione della convenuta secondo cui, in assenza di una specifica domanda attorea in tal senso, non sarebbe possibile il ricorso allo strumento equitativo. A tal proposito si rileva, infatti, non solo che le conclusioni attoree fanno esplicito riferimento (in alternativa alla somma ivi indicata) alla liquidazione secondo equità, ma anche che in tema di danno morale la liquidazione del danno, essendone impossibile la prova dell'ammontare specifico, è necessariamente equitativa (cfr. *ex multis* Cass., 11 marzo 1998, n. 2677), sussistendo conseguentemente i presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c.

Tale danno, dunque, in considerazione dell'entità della lesione subita (non rilevantissima in sé ma certamente non trascurabile, avuto riguardo alla potenzialità diffusiva di un mezzo di mediazione informativa quale un quotidiano locale) è determinato in via equitativa — tenuto conto dell'attuale potere di acquisto della moneta — in 4.000 euro. Sussistono, infine, giusti motivi per compensare per l'intero fra le parti le spese di lite.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede: condanna l'Istituto Editoriale Biellese S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di Sette Evis della somma pari a 4.000 euro; compensa per l'intero fra le parti le spese di lite.